



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
RISORSE UMANE

Il Direttore Generale

Decreto n. \_\_\_\_\_

Anno 2021

Prot. n. \_\_\_\_\_

- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- Visto** il decreto dirigenziale n 489 del 28 aprile 2020 prot. n. 61802 con il quale è stato emanato il bando del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, cui affidare l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e smi, dell'Università di Firenze;
- Visto** il decreto n. 771, prot. n. 159823 del 7 giugno 2021, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la suddetta procedura
- Preso atto** che in data 9 giugno 2021 si sono svolte le previste prove scritte alla quale hanno partecipato n. 12 candidati;
- Visto** il verbale dell'11 giugno 2021 della riunione della Commissione, dal quale risulta che la Commissione stessa, anche a seguito delle segnalazioni di due candidati durante la prima prova scritta svoltasi in data 9 giugno, esaminando nuovamente i 30 quesiti che hanno formato oggetto della suddetta prova scritta, ha verificato la corretta formulazione di n. 28 quesiti, mentre ha constatato l'inesattezza delle tre risposte correlate al quiz n. 17 e l'errata formulazione del quiz n. 20, e quindi l'impossibilità di poter rispondere in maniera corretta ad entrambi i quesiti;
- Preso atto** della giurisprudenza formatasi in questioni analoghe, ed in particolare della sentenza TAR Napoli, sez. VII del 6 giugno 2013 n.2956, TAR Lazio sez. II bis, n.2571/2012 e n.1117/2013, TAR Sicilia, Catania, 10 giugno 2008, n. 1158, TAR Abruzzo, Pescara, 3 luglio 2008, n. 641, TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 5 febbraio 2009, n.163, TAR Napoli sez. VIII, 19 giugno 2009, n.3403;
- Considerato** che l'art. 7 del suddetto bando prevedeva che sarebbero stati ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avessero conseguito una valutazione di almeno 21/30



in entrambe le prove scritte;

**Ritenuto** che il primario obiettivo delle prove concorsuali sia quello di valutare la preparazione dei candidati sulla base delle risposte corrette ai quesiti proposti;

**Ritenuto** che occorra operare, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del principio di economicità dell'azione amministrativa, al fine di recuperare il risultato della prima prova scritta, senza peraltro incidere sul rispetto sostanziale dei principi della *par condicio* dei concorrenti, della regolarità dello svolgimento della prova in aderenza alle previsioni contenute nel bando e della idoneità della procedura a selezionare i candidati più preparati;

**Ritenuto** che, in applicazione dei suddetti principi di conservazione degli atti e di economicità, sia necessario e opportuno salvare il risultato della prima prova scritta in modo tale, però, da non sacrificare gli altri principi sopra enunciati;

**Ritenuto** che la soluzione più ragionevole appare quella di "sterilizzare" l'incidenza delle domande non correttamente formulate sulla valutazione dei candidati, attribuendo a tutti i partecipanti alla prova, in relazione alle sopra citate domande, un punteggio pari a punti 1 per ciascuna domanda, mantenendo in tal modo la soglia dei 21 punti su 30 quale punteggio minimo da raggiungere per superare la prova stessa;

**Considerato** che, così operando, non viene in alcun modo alterata la *par condicio* tra i candidati e vengono rispettati i dettami del bando che prevedeva che sarebbero stati ammessi alla prova orale quei candidati che avessero conseguito una valutazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta;

**Considerato** altresì che, operando in tal modo, viene salvaguardata l'idoneità della procedura a selezionare i candidati più meritevoli, giacché mentre le domande "sterilizzate" non incidono sulla differenziazione tra i candidati, le altre sono tali per numero e contenuto da selezionare i candidati più preparati;

**Considerato** che quanto sopra, oltre a rispondere alle previsioni del bando, all'interesse assunzionale, alla economicità dell'azione amministrativa e al rispetto della *par condicio* fra i candidati, è anche ritenuto di trasparente lettura e di salvaguardia degli interessi prevalenti, in luogo di forme diverse di autotutela dell'agire della Pubblica Amministrazione;

## D E C R E T A

- di attribuire a tutti i candidati che hanno partecipato alla prima prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, cui affidare l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i,



dell'Università di Firenze, svoltasi il giorno 9 giugno 2021, in relazione alle domande n. 17 e n. 20 del questionario somministrato, un punteggio pari a 1 punto per ciascuna delle suddette domande, per un totale di punti 2 per ciascun candidato;

Firenze,

Il Direttore Generale  
dott.ssa Beatrice Sassi